PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 4

Fondo ordinario per la finanza locale

A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1986, un contributo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1985 in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Per i comuni il contributo ordinario e' ridotto del 6,95 per cento. Alla corresponsione del contributo ordinario provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento; la restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno 1987. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1986, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo dell'anno 1984. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Le modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 28 febbraio 1986. Il certificato del bilancio e' allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale e' tenuto ad attestare che il certificato stesso e' regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma 4, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e ne restituisce un esemplare all'ente.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1985, non più in vigore dal 2 marzo 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789
Titolo	I — Bilanci, trasferimenti e mutui

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale/art-4-fondo-ordinario-per-la-finanza-locale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it